



Schweizer Fleisch-  
Fachverband  
Union Professionnelle  
Suisse de la Viande  
Unione Professionale  
Svizzera della Carne

# **Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC**

fondata il 5 giugno 1887

## **Statuti del 13 novembre 2024**

# Indice

---

<b>Capitolo 1:</b>	Nome, iscrizione al registro del commercio, scopo	Articoli 1 - 3
<b>Capitolo 2:</b>	Qualità di membri	Articoli 4 - 11
<b>Capitolo 3:</b>	Associazioni regionali	Articoli 12 - 14
<b>Capitolo 4:</b>	Diritti e obblighi dei membri	Articoli 15 - 18
<b>Capitolo 5:</b>	Organizzazione	Articoli 19
<b>Capitolo 6:</b>	L'Assemblea dei delegati	Articoli 20 - 25
<b>Capitolo 7:</b>	Il Comitato centrale	Articoli 26 - 30
<b>Capitolo 8:</b>	L'organo di revisione	Articoli 31
<b>Capitolo 9:</b>	Il Segretariato	Articoli 32
<b>Capitolo 10:</b>	Modifica degli Statuti	Articoli 33 - 34
<b>Capitolo 11:</b>	Scioglimento	Articoli 35 - 38
<b>Capitolo 12:</b>	Disposizioni finali	Articoli 39 - 40
<b>Allegato</b>		

# Statuti<sup>1</sup>

## Capitolo 1: Nome, iscrizione al registro del commercio, scopo

### Art. 1 Nome

Il nome

- Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC, abgekürzt und nachfolgend bezeichnet mit SFF
- Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV, abrégée et ci-après dénommée UPSV
- Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC, abbreviata ed in seguito denominata UPSC
- Uniun Professionala Svizra da la charn UPSC, abreviada e seguaint UPSC

Esiste un'Unione per l'artigianato della macelleria e della salumeria nonché dell'economia della carne, costituita quale associazione in conformità all'art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC).

### Art. 2 Iscrizione al registro del commercio

L'UPSC è iscritta nel Registro di commercio.

### Art. 3 Scopo

- 1) Lo scopo dell'UPSC è quello di tutelare e promuovere gli interessi immateriali ed economici dell'attività e della categoria dell'industria svizzera della carne e dei propri membri. A tal fine, l'UPSC collabora con organizzazioni caratterizzate da un'affinità con la politica professionale e commerciale.
- 2) L'UPSC intrattiene, in particolare, stretti contatti con le organizzazioni vicine all'Unione nell'interesse dei membri.

---

<sup>1</sup> *Gli Statuti sono redatti in tedesco, francese e italiano. Fa fede la versione tedesca degli Statuti. La forma maschile comprende sempre anche quella femminile.*

- 3) L'UPSC si occupa dei seguenti compiti principali:
- a) Tutela degli interessi economici e politici a favore di condizioni generali ottimali per la branca nei confronti di autorità, organizzazioni private e del settore pubblico;
  - b) Offerta e promozione della formazione e del perfezionamento professionale orientati al futuro, compresa la formazione di imprenditori e, in generale, delle nuove leve nel settore;
  - c) Consulenza ai membri in merito a tematiche imprenditoriali, specialistiche, giuridiche e organizzative;
  - d) d) Messa a disposizione di informazioni utili e settoriali in forma stampata ed elettronica, unitamente a relative misure pubblicitarie, di marketing e promozionali in accordo con altre organizzazioni vicine all'UPSC;
  - e) Gestione del partenariato sociale.

## **Capitolo 2: Qualità di membri**

---

### **Art. 4 Membri**

L'UPSC è composta da:

- a) Associazioni regionali
- b) Membri attivi
- c) Membri individuali
- d) Membri passivi
- e) Membri onorari
- f) Membri straordinari

### **Art. 5 Associazioni regionali**

Le associazioni regionali sono associazioni di imprese attive nel campo dell'artigianato della macelleria e della salumeria e/o dell'industria della carne nonché di altri membri previsti dagli Statuti delle associazioni regionali, la cui sede principale si trova all'interno dell'area associativa interessata.

### **Art. 6 Membri attivi**

- 1) I membri attivi sono persone fisiche o giuridiche, le cui imprese sono attive nel campo dell'artigianato della macelleria e della salumeria e/o dell'industria della carne. Questo riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le attività nella produzione, lavorazione e trasformazione della carne e nella fabbricazione di prodotti a base di carne e sottoprodotti della carne come anche nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di carne, prodotti a base di carne e sottoprodotti della carne.

- 2) L'affiliazione come membro attivo non è divisibile, ossia è obbligatorio dichiarare e affiliare tutte le imprese del membro attivo operanti nei suddetti ambiti.
- 3) Sono escluse, presentando una relativa dichiarazione scritta, ulteriori imprese nelle quali il membro attivo detiene solo una partecipazione di minoranza. Tali imprese devono essere affiliate tramite un membro attivo con partecipazione di maggioranza oppure separatamente.
- 4) Ulteriori imprese di un membro attivo che non sono operative nel ramo dell'artigianato della macelleria e della salumeria e/o dell'industria della carne possono essere incluse nell'affiliazione attiva su base volontaria.

## **Art. 6a      Membri individuali**

I soci individuali sono persone fisiche senza attività in proprio, che non possono diventare soci attivi, ma che hanno un interesse particolare per le attività del l'UPSC e/o sono legati all'industria della carne, in particolare a causa della loro formazione o del loro lavoro nel settore della macelleria e/o nel resto dell'industria della carne.

## **Art. 7      Membri passivi**

I membri passivi sono persone fisiche che sono state membri attivi ai sensi dell'art. 6 o svolgevano la mansione di quadri dirigenti degli stessi e che vengono ammessi, su richiesta, dal Segretariato dell'UPSC in base alle direttive del Comitato centrale.

## **Art. 8      Membri onorari**

- 1) I membri onorari sono persone fisiche che, su proposta del Comitato centrale, vengono nominate dall'Assemblea dei delegati in riconoscimento dei loro meriti particolari a favore della branca dell'artigianato della macelleria e della salumeria nonché dell'industria della carne. Essi hanno diritto di voto in tutte le Assemblee dei delegati secondo l'art. 23d e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
- 2) Quale riconoscimento per meriti eccezionali nei confronti della branca dell'artigianato della macelleria e della salumeria nonché dell'industria della carne in generale e, in particolare, dell'UPSC, l'Assemblea dei delegati può decidere, su proposta del Comitato centrale, la nomina di un precedente Presidente dell'UPSC a Presidente onorario. Un Presidente onorario ha gli stessi diritti dei membri onorari.

## **Art. 9 Membri straordinari**

- 1) I membri straordinari sono organizzazioni, imprese o persone che non rientrano nell'affiliazione attiva, ma nutrono un interesse particolare per le attività dell'UPSC e hanno un legame stretto con essa e con i suoi membri.
- 2) I membri straordinari possono essere nominati dal Comitato centrale. Non sussiste alcuna legittima pretesa per l'acquisizione dello status di membro straordinario.
- 3) A eccezione dell'art. 16 cpv. 1 e del pagamento di una quota associativa stabilita dal Comitato centrale, i membri straordinari sono esonerati dai diritti e dagli obblighi di un membro in conformità al capitolo 4. Su richiesta, il Comitato centrale può deliberare delle eccezioni.

## **Art. 10 Inizio dell'affiliazione come membro attivo**

- 1) Determinante per l'affiliazione come membro attivo dell'UPSC è, fatta riserva del capitolo 3, l'affiliazione come membro attivo a un'associazione regionale (art. 12 segg.).
- 2) Le domande di affiliazione devono essere presentate al Segretariato dell'UPSC unitamente alla dichiarazione ufficiale di affiliazione che dovrà essere verificata dal Segretariato stesso.
- 3) In casi eccezionali, il Comitato centrale può affiliare membri attivi che non appartengono ad alcuna associazione regionale se:
  - a) Il membro attivo opera sull'intero territorio nazionale; oppure
  - b) In tale area operativa non è attiva alcuna associazione regionale.

## **Art. 11 Terminazione dell'affiliazione**

- 1) L'affiliazione termina, alla relativa data, con il decesso, l'uscita, l'espulsione, la cessione dell'attività (eccezione: persone giuridiche), la cessazione dell'attività o il fallimento.
- 2) Il Comitato centrale può, su decisione di maggioranza, espellere con effetto immediato membri che ledono gli interessi dell'UPSC o che non ne rispettano gli Statuti, le prescrizioni, le decisioni e la Carta costituzionale (si veda l'allegato). Una simile decisione è definitiva e vincolante anche per l'espulsione dall'associazione regionale che tuttavia deve prima essere interpellata.
- 3) La terminazione dell'affiliazione dal rispettivo membro può avvenire per la fine di un anno civile, con un termine di disdetta di tre mesi. Essa comporta anche che le condizioni di favore riservate ai membri non siano più valide.

## Capitolo 3: Associazioni regionali

---

### Art. 12 Organizzazione

- 1) Le associazioni regionali tutelano gli interessi della branca dell'artigianato della macelleria e della salumeria nonché dell'industria della carne a livello intercantonale, cantonale, regionale e locale. Il Comitato centrale decide in merito al riconoscimento delle associazioni regionali come membri dell'UPSC.
- 2) Le associazioni regionali sono sostanzialmente divise per Cantoni. I Cantoni possono inglobare diverse associazioni regionali oppure raggrupparsi in un'unica associazione regionale.
- 3) Le associazioni regionali determinano autonomamente la propria organizzazione, a condizione che i propri Statuti non siano in contrasto con quelli dell'UPSC.

### Art. 13 Rapporti con l'UPSC

- 1) L'affiliazione attiva in seno ad associazioni regionali presuppone l'affiliazione come membro attivo all'UPSC.
- 2) 2) Alla fine di ogni anno civile o su richiesta del Segretariato dell'UPSC, le associazioni regionali sono tenute a presentare un elenco aggiornato dei membri. Ammissioni, uscite ed espulsioni vanno comunicate per iscritto entro 30 giorni.
- 3) Le associazioni regionali consegnano al Segretariato dell'UPSC i propri Statuti e rapporti annuali nonché, su richiesta, ulteriori documenti relativi alla loro organizzazione e alla loro attività.
- 4) Le associazioni regionali devono consultarsi con il Comitato centrale riguardo a tutte le questioni concernenti l'intera industria svizzera della carne. Gli accordi riguardanti l'UPSC possono essere stipulati dalle associazioni regionali soltanto previa approvazione da parte degli organi competenti dell'UPSC.

### Art. 14 Conseil romand de la boucherie

Il Conseil romand de la boucherie coordina le attività dell'artigianato della macelleria e della salumeria nonché dell'industria della carne nei Cantoni della Svizzera francese e rappresenta gli interessi della regione linguistica francese nei confronti dell'UPSC.

## **Capitolo 4: Diritti e obblighi dei membri**

---

### **Art. 15 Quote associative**

I membri sono tenuti al pagamento delle quote fissate dagli organi competenti, le quali vengono stabilite in un relativo Regolamento separato e deliberate annualmente durante l'Assemblea dei delegati.

### **Art. 16 Obblighi dei membri**

- 1) Con la sua affiliazione, il membro riconosce i presenti Statuti, altre prescrizioni, la Carta costituzionale nonché i contratti stipulati e le decisioni prese dall'UPSC.
- 2) Le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro, altri regolamenti professionali emanati dall'UPSC o le convenzioni stipulate con organizzazioni di lavoratori dipendenti sono vincolanti per i membri attivi.
- 3) Se i membri non adempiono a tali doveri possono essere espulsi dall'UPSC ai sensi dell'art. 11.

### **Art. 17 Diritti dei membri**

- 1) I membri hanno il diritto di partecipazione conformemente alle disposizioni dei presenti Statuti sugli organi dell'UPSC.
- 2) Fatta eccezione per i membri straordinari e membri individuali, tutti i membri hanno il diritto di usufruire di tutti i servizi offerti dall'UPSC a condizioni di favore.
- 3) I membri hanno un diritto di cogestione. Questo comprende il diritto all'informazione nonché il diritto alla partecipazione all'Assemblea dei delegati senza diritto di voto.

### **Art. 18 Responsabilità**

Solo il patrimonio dell'UPSC serve da garanzia per gli impegni assunti dalla stessa. Si esclude qualsiasi responsabilità personale dei membri.



## Capitolo 5: Organizzazione

---

### Art. 19 Organi

- 1) Gli organi dell'Unione sono i seguenti:
  - a) Assemblea dei delegati;
  - b) Comitato centrale;
  - c) Organo di revisione.
  
- 2) Inoltre, l'UPSC possiede un proprio Segretariato.

## Capitolo 6: L'Assemblea dei delegati

---

### Art. 20 Svolgimento

- 1) L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'UPSC.
- 2) L'Assemblea dei delegati ordinaria si svolge almeno una volta all'anno. Il Comitato centrale stabilisce il luogo e la data di svolgimento.
- 3) Su richiesta della metà dei membri del Comitato centrale o di un terzo delle associazioni regionali, il Presidente può convocare entro 30 giorni un'Assemblea dei delegati straordinaria.
- 4) I delegati hanno diritto di voto ai sensi dell'art. 23.

### Art. 21 Convocazione e ordine del giorno

- 1) La convocazione di un'Assemblea dei delegati avviene almeno 30 giorni prima del suo svolgimento, informando tutti i membri dell'UPSC in merito ai punti all'ordine del giorno, con invito inviato almeno due volte attraverso un canale informativo dell'UPSC stabilito dal Comitato centrale.
- 2) Un'Assemblea dei delegati straordinaria deve essere convocata almeno 14 giorni prima del suo svolgimento.
- 3) Le proposte dei delegati, con la relativa motivazione, devono essere comunicate per iscritto ai membri almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
- 4) Durante l'Assemblea dei delegati non è possibile deliberare in merito a questioni non inserite nell'ordine del giorno e riguardo a proposte avanzate dai delegati relative all'ordine del giorno che non sono state presentate entro i termini stabiliti.

## **Art. 22 Proposte**

Affinché possano essere trattate nell'Assemblea dei delegati, le proposte dei delegati devono essere presentate per iscritto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

## **Art. 23 Delegati**

Hanno diritto di voto, con 1 voto a testa:

- a) Delegati designati dalle associazioni regionali, con diritto a un delegato per ogni venti (numero completo) membri attivi e per un numero residuo di undici o più membri attivi; le associazioni regionali con meno di venti membri attivi hanno diritto a un delegato;
- b) Delegati di grandi imprese con una massa salariale annua soggetta ad AVS superiore a 3 milioni di franchi, ai quali spetta un voto dei delegati in accordo con il Comitato centrale; il numero di tali delegati ammonta, in considerazione dei settori professionali e delle dimensioni delle imprese, al massimo al 30% del numero di cui al precedente punto «a»;
- c) Membri del Comitato centrale;
- d) Membri onorari dell'UPSC, che hanno diritto a un massimo di 5 diritti di voto.

## **Art. 24 Quorum e diritto di voto**

- 1) La presidenza spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente vota e detiene il voto decisivo in caso di parità di voti.
- 2) Viene redatto un verbale sugli argomenti e sulle motivazioni espresse. Le decisioni devono essere riportate in modo fedele. Il verbale viene debitamente firmato dal Presidente e dal verbalista.
- 3) L'Assemblea dei delegati può deliberare validamente se è stata convocata in conformità all'art. 21.
- 4) Hanno diritto di voto con 1 voto a testa tutti i delegati ai sensi dell'art. 23. I membri attivi e passivi partecipanti nonché i membri straordinari non hanno né diritto di proposta né diritto di voto.
- 5) In caso di elezioni e votazioni decide la maggioranza semplice di tutti i voti validamente espressi. Fanno eccezione le votazioni relative a modifiche degli Statuti e allo scioglimento dell'UPSC (art. 33 e 35).
- 6) Se un terzo dei delegati presenti all'Assemblea dei delegati lo richiede o per decisione del Comitato centrale, le elezioni o le votazioni possono avvenire con scrutinio segreto. Altrimenti, le elezioni e le votazioni avvengono pubblicamente.

## **Art. 25      Compiti dell'Assemblea dei delegati**

I principali compiti dell'Assemblea dei delegati sono i seguenti:

- a) Approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- b) Decisione sull'impiego del risultato di bilancio;
- c) Discarico di membri del Comitato centrale;
- d) Elezione dei membri del Comitato centrale;
- e) Elezione del Presidente dell'UPSC;
- f) Nomina dell'Organo di revisione;
- g) Redazione e modifica degli Statuti;
- h) Approvazione del Regolamento sulle quote associative, incl. definizione delle stesse;
- i) Decisione relativa al CCL e alle misure salariali annuali;
- j) Decisione sullo scioglimento dell'UPSC;
- k) Nomina di membri onorari.

## **Capitolo 7: Il Comitato centrale**

---

### **Art. 26      Composizione**

- 1) Il Comitato centrale è composto, in totale, da almeno nove e al massimo tredici membri, con
  - a) un Presidente;
  - b) 8-12 ulteriori membri;
  - c) uno o due Vice Presidenti, in quest'ultimo caso uno dalla Svizzera tedesca e uno dalla Svizzera francese o italiana.
- 2) La sua composizione deve tenere conto di una rappresentanza equa delle competenze specialistiche, dei settori professionali, delle dimensioni delle imprese, delle regioni e della disponibilità.
- 3) Il Comitato centrale si autocostruisce, a eccezione del Presidente.

### **Art. 27      Durata del mandato e limite di età**

- 1) La durata del mandato dei membri del Comitato centrale è di quattro anni.
- 2) È esclusa l'elezione / la rielezione di persone che, nell'anno di elezione, compiono il 65° anno d'età o hanno già superato i 65 anni.

## **Art. 28 Rappresentanza verso terzi**

Nei rapporti con terzi, l'UPSC è rappresentata attraverso la firma

- a) del Presidente e di uno dei Vice Presidenti, oppure;
- b) del Presidente o di un Vice Presidente insieme a un membro del Comitato centrale oppure;
- c) del Presidente o di un Vice Presidente insieme al responsabile o a un membro della Direzione.

## **Art. 29 Sedute**

- 1) Le sedute del Comitato centrale vengono convocate e dirette dal Presidente. Le sedute hanno luogo su convocazione del Presidente o se tre membri del Comitato centrale ne fanno richiesta al Presidente. La convocazione avviene per iscritto e deve contenere l'ordine del giorno.
- 2) Il Comitato centrale può deliberare validamente se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
- 3) Le decisioni del Comitato centrale sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

## **Art. 30 Compiti del Comitato centrale**

I principali compiti del Comitato centrale sono i seguenti:

- a) Direzione dell'UPSC e approvazione della politica e della strategia dell'UPSC;
- b) Determinazione dell'organizzazione;
- c) Decisione in merito a tutti i regolamenti che non sono di competenza dell'Assemblea dei delegati;
- d) Allestimento della contabilità, del controlling e della pianificazione finanziaria;
- e) Approvazione del bilancio preventivo e della pianificazione finanziaria pluriennale;
- f) Nomina e revoca nonché supervisione dei membri della Direzione;
- g) Allestimento del rapporto annuale e convocazione dell'Assemblea dei delegati;
- h) Elezione dei membri della commissione;
- i) Decisione in merito alle condizioni di affiliazione ed espulsione di membri;
- j) Raccomandazione e proposta all'Assemblea dei delegati in merito al contratto collettivo di lavoro e alle misure salariali annuali.

## **Capitolo 8: L'organo di revisione**

---

### **Art. 31 Revisione**

- 1) La revisione avviene da parte di un Ufficio di revisione indipendente ed esterno che viene nominato ogni anno dall'Assemblea dei delegati.
- 2) La revisione deve avvenire in base ai principi della Legge sui revisori.

## **Capitolo 9: Il Segretariato**

---

### **Art. 32 Segretariato**

Il Segretariato è incaricato di svolgere relativi affari e compiti, i cui dettagli sono illustrati nel Regolamento dell'organizzazione.

## **Capitolo 10: Modifica degli Statuti**

---

### **Art. 33 Maggioranza qualificata**

Una modifica degli Statuti può essere validamente decisa unicamente con una maggioranza di due terzi di tutti i delegati votanti all'Assemblea dei delegati deliberante.

### **Art. 34 Pubblicazione**

Le modifiche proposte devono essere comunicate ai membri, almeno 30 giorni prima della rispettiva Assemblea dei delegati, attraverso un canale informativo stabilito dal Comitato centrale.

## Capitolo 11: Scioglimento

---

### **Art. 35      Maggioranza qualificata**

Lo scioglimento dell'UPSC può essere validamente deciso unicamente con una maggioranza di due terzi di tutti i delegati votanti all'Assemblea dei delegati deliberante.

### **Art. 36      Pubblicazione**

La proposta relativa allo scioglimento dell'UPSC deve essere comunicata ai membri, almeno 90 giorni prima della rispettiva Assemblea dei delegati, attraverso un canale informativo stabilito dal Comitato centrale.

### **Art. 37      Autorità di scioglimento**

L'autorità di scioglimento è costituita dal Comitato centrale. In alternativa, il Comitato centrale designa un organo responsabile dello scioglimento dell'UPSC in considerazione dell'art. 38.

### **Art. 38      Patrimonio**

- 1) Dopo lo scioglimento dell'UPSC, il patrimonio viene affidato in custodia e per l'amministrazione, per un periodo di cinque anni, alla Banca nazionale svizzera o a una grande banca svizzera.
- 2) Se entro cinque anni viene istituita una nuova unione attiva sull'intero territorio nazionale nel campo dell'artigianato della macelleria e della salumeria nonché dell'industria della carne, il patrimonio deve esserle consegnato.
- 3) Se entro cinque anni non viene istituita alcuna nuova unione, il patrimonio sarà assegnato, in ordine di priorità discendente, alla «Fondazione Belvédère dell'UPSC per la promozione della formazione professionale», ai suoi successori, a una o più istituzioni per la promozione delle nuove leve nel settore alimentare o a una o più istituzioni attive in ambito benefico.

## Capitolo 12: Disposizioni finali

---

### Art. 39 Entrata in vigore

- 1) I presenti Statuti entrano in vigore con la loro accettazione da parte dell'Assemblea generale conformemente agli Statuti precedenti.
- 2) Gli Statuti precedenti con le relative aggiunte e modifiche vengono di conseguenza abrogati.

### Art. 40 Statuti precedenti

- 1) I primi Statuti dell'Unione Svizzera Mastroi Macellai furono approvati ed entrano in vigore il 7 agosto 1887 a Zurigo. Modifiche furono apportate il 26 maggio 1889 a Bienne, il 15 giugno 1890 a Brugg, il 1° agosto 1897 ad Aarau, il 21 maggio 1906 a Zurigo, il 9 maggio 1910 a San Gallo, il 29 novembre 1920 a Zurigo, il 18 maggio 1924 a San Gallo, il 26 giugno 1927 a Einsiedeln, il 22 giugno 1930 ad Altdorf.
- 2) I secondi Statuti furono approvati dall'Assemblea generale ordinaria dell'Unione Svizzera Mastroi Macellai tenutasi a Lucerna il 16 giugno 1935 ed entrarono in vigore in tale data. Modifiche furono apportate il 31 maggio 1942, il 7 giugno 1948, il 19 giugno 1950, il 12 giugno 1955, il 6 luglio 1958 e il 19 giugno 1960, il 5 giugno 1965, il 9 luglio 1968, il 3 giugno 1987.
- 3) I terzi Statuti furono approvati dall'Assemblea generale ordinaria dell'Unione Svizzera Mastroi Macellai - Associazione Professionale Svizzera dell'Economia carnea del 27 giugno 1993 a Soletta ed entrarono in vigore in tale data.
- 4) I quarti Statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC del 21 maggio 2006 a Ginevra e sono entrati in vigore in tale data. Precedentemente sono stati approvati dall'Assemblea generale dell'Associazione Professionale Svizzera dell'Economia Carnea del 29 marzo 2006 a Maienfeld che ha così deciso la fusione con l'Unione Svizzera dei Mastroi Macellai per formare l'Unione Professionale Svizzera della Carne. Modifiche sono state apportate il 2 giugno 2013.
- 5) I presenti quinti Statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC il 1° maggio 2022 a Friburgo e sono entrati in vigore in tale data. Modifiche furono apportate il 13 novembre 2024.

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC



Il Presidente  
Damian Müller  
Consigliere agli Stati



Il Presidente della Direzione  
Daniel Schnider

Spiez, il 13 novembre 2024



Schweizer Fleisch-  
Fachverband  
Union Professionnelle  
Suisse de la Viande  
Unione Professionale  
Svizzera della Carne

## CARTA

### PREMESSA

I membri dell'Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC) intendono svolgere il loro **ruolo politico-sociale / economico quali approvvigionatori di alimenti in Svizzera e comportarsi** in modo tale che la popolazione possa consumare la carne con piacere e sulla base della fiducia. Essi sono decisi ad assumersi tutte le **loro responsabilità verso le persone, gli animali e l'ambiente.**

### PRINCIPI

#### 1. Leggi e norme generali:

Assunzione attiva di responsabilità per qualsiasi caso di deviazione dalle norme etiche e legislative, ad es. tramite notifica all'Ufficio di mediazione Carne

#### 2. Protezione ed etica degli animali:

Oltre al rispetto delle leggi per la protezione degli animali, rispettare gli standard di formazione del settore nell'impianto di macellazione

#### 3. Produzione di carne:

Rispetto delle Buone Prassi di Fabbricazione (BPF) sulla base delle vigenti linee guida del settore

#### 4. Ambiente:

Assicurare l'efficienza delle risorse anche oltre i limiti del settore con l'obiettivo di utilizzare interamente le carcasse degli animali

#### 5. Comunicazione:

Praticare una comunicazione onesta, trasparente e comprensibile sia all'interno che verso l'esterno

#### 6. Condizioni di lavoro:

Creare condizioni di lavoro eque nel rispetto del contratto collettivo di lavoro del settore nonché promuovere costantemente i nostri collaboratori (formazione / perfezionamento / motivazione e orgoglio per la professione)

### SANZIONI

A dipendenza della gravità, il mancato rispetto dei suddetti punti è suscettibile di sanzioni da parte del Comitato centrale dell'UPSC tramite una multa a favore delle nuove leve della professione e persino con l'esclusione dall'UPSC.

Rolf Büttiker, già consigliere agli Stati  
Presidente UPSC

Dr. Ruedi Hadorn,  
Direttore UPSC

Approvata in occasione dell'Assemblea dei delegati dell'UPSC del 22 aprile 2015

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC  
Sihlquai 255, Casella postale 1977  
8031 Zurigo

Tel. 044 250 70 60, Fax 044 250 70 61  
www.carnasuisse.ch  
info@carnasuisse.ch